



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n° 7948/2016
R.G.L., promossa

DA

rappresentata e difesa dall'avv.to DANIELE PAPA

- ricorrente -

C O N T R O

INPS, in persona del rappresentante legale pro tempore, legalmente
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con
l'avv. A. Rizzo che lo rappresenta e difende

- resistente -

O g g e t t o : assegno sociale

All'udienza del 5.6.2017 ha pronunciato

S E N T E N Z A

mediante lettura del seguente

D I S P O S I T I V O

Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara
che il ricorrente ha diritto all'assegno sociale a norma degli artt. 3 comma 6
L. n. 335/1995, 20 comma 10 D.L. n. 112/2008 (conv. nella L. n. 133/2008
e, per l'effetto dichiara tenuto l'INPS alla liquidazione e corresponsione della
prestazione dalla domanda, nonché alla liquidazione e corresponsione dei
ratei già maturati e non riscossi e quelle ulteriori somme che, in costanza dei
requisiti tutti previsti dagli artt. artt. 3 comma 6 L. n. 335/1995, 20 comma
10 D.L. n. 112/2008 (conv. nella L. n. 133/2008), si renderanno dovute per
le annualità successive, oltre interessi come per legge.

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° 1784/2017
Reg. Sent. Lay.

Cron. _____

N° Addl _____

Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

Condanna l'ente previdenziale alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di € 1000,00 oltre iva e cpa da distrarsi

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1.7.2016 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso quanto segue .

In data 25.05.2015, il Sig. _____ proponeva all'I.N.P.S. domanda amministrativa n. _____, al fine di ottenere il riconoscimento dell'Assegno Sociale, allegando la documentazione attestante la propria situazione reddituale e gli altri requisiti previsti dalla legge (v. all. n. 1 al p.a.);
- con provvedimento del 13.08.2015, n. prot. _____
l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Palermo, comunicava al ricorrente il mancato accoglimento della sua domanda per il seguente motivo: "Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 17.06.2015 e , pertanto, non è stato possibile procedere all' accertamento del diritto alla prestazione" (v. all. n. 2 al p.a.);
- in data 28.10.2015 il sig. _____ chiedeva il riesame dalla sua domanda allegando la documentazione richiesta ostantiva al riconoscimento dell'assegno sociale (v. all. n. 3 al p.a.);
- con provvedimento del 22.01.2016, n. prot. _____
l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Palermo – comunicava al ricorrente il rigetto del ricorso in riesame per il seguente motivo: "*il richiedente non è in possesso del permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo*" (v. all. n. 4 al p.a.);
- in data 25.02.2016, il sig _____ ha proposto ricorso al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. (v. all. n. 5 al p.a.), che ad oggi risulta ancora pendente.
convenne in giudizio l'INPS per sentirlo condannare alla corresponsione dell'assegno sociale a far data dal maggio 2015, oltre accessori.

Atteso che in particolare, per i cittadini extracomunitari – come l'odierno ricorrente – oltre alle condizioni generali per la concessione del beneficio, la Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, ha ulteriormente previsto che l'assegno sociale venga corrisposto soltanto a condizione che il richiedente abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda il requisito della residenza legale in Italia, si premetteva che l'odierno ricorrente risieda continuativamente in Italia sin dal 03.12.1990 (v. all. n. 6 al p.a.).

Relativamente alle condizioni reddituali l'odierno ricorrente ha cessato la propria attività di lavoro autonomo alla fine dell'anno 2013 e da allora non produce più reddito in Italia (v. all.ti n.ri 7 -10).

Preme precisare che il _____ non percepisce redditi pensionistici nel suo paese di origine (v. All. n. 11 al p.a.)

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso contestandone la fondatezza per non avere dato prova della titolarità del permesso di soggiorno CE.

La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, veniva decisa, dopo la discussione orale come in epigrafe.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In punto di diritto va anzitutto evidenziato il quadro normativo di riferimento.

La legge 335/1995, istitutiva dell'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale), prevede, all'art. 3 comma 6, che *«con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale»*, riservandone, tuttavia, il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia.

Successivamente, però, l'art. 39 della legge 40/98 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari della provvidenza, statuendo al primo comma che *«gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale ...»*.

Con l'art. 80, comma 19 della L. 388/2000 sono stati ammessi a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Con il **D.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3**, recependo la **Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE)**, in favore di cittadini di Paesi terzi *«soggiornanti di lungo periodo»* si è, poi, modificato l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, introducendosi - in sostituzione della carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Infine, è stato emanato il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 che, all'art 20 comma 10, dispone *«a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che*

abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».

Le richiamate disposizioni normative disciplinano, pertanto, l'accesso al beneficio economico per quei soggetti che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali e, se non cittadini, anche di permanenza ultradecennale continuativa sul territorio nazionale.

Nel caso di specie, risultando incontestato il requisito anagrafico, l'INPS lamentava il mancato assolvimento da parte ricorrente dell'onere probatorio relativo alla mancanza della titolarità del permesso di soggiorno CE

Orbene, la doglianza dell'INPS non appare fondata .

Dalla copiosa produzione documentale risulta che la residenza legale in Italia dell'odierno ricorrente risieda continuativamente in Italia sin dal 03.12.1990 (v. all. n. 6 al p.a.).

Relativamente alle condizioni reddituali si evidenzia che l'odierno ricorrente ha cessato la propria attività di lavoro autonomo alla fine dell'anno 2013 e da allora non produce più reddito in Italia (v. all. n.ri 7 -10).

Sulla scorta di tali univoche emergenze documentali, deve ritenersi provata la permanenza continuativa della ricorrente all'interno del territorio nazionale, per oltre un decennio.

Inoltre esaminando il motivo del diniego opposto dall'I.N.P.S. è illegittimo Infatti questo Decidente rammenta che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riferimento alle prestazioni elencate nell'allegato X al Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, è espressamente ricompreso l'assegno sociale e che deve garantita la piena parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno a fini lavorativi (c.d. permesso unico per lavoro) e cittadini italiani.

Tenuto conto della giurisprudenza di merito che ha affermato che l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione Del d.lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, stabilisce che "i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004". Si tratta di norma a cui va attribuita efficacia diretta nell'ordinamento interno, stante la sua chiarezza interpretativa e l'assenza di attività ai fini della sua applicazione, per cui la fonte nazionale contrastante, in virtù dei principi in tema di gerarchia delle

fonti, deve essere disapplicata. Diversamente, si realizzerebbe una forma di discriminazione oggettiva e d'altra parte, come già osservato da questo Tribunale, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

Da qui sussistenti i requisiti reddituale e anagrafico, alla luce dei motivi spiegati, si accoglie il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza come in parte dispositiva tenuto conto della definizione spedita e delle questioni trattate.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 5.6.2017.



IL G.O.G.L.
DOTT SANTINA ADELFIGIO